



Ministero degli Affari Esteri  
e della Cooperazione Internazionale  
Direzione Generale per l'Amministrazione,  
l'Informatica e le Comunicazioni

**CONTRATTO PER LA FORNITURA DI N. 1.500 LICENZE SPLUNK ENTERPRISE, N. 1.500  
LICENZE SPLUNK ENTERPRISE SECURITY, N. 15 LICENZE SPLUNK SOAR E DEL  
RELATIVO SUPPORTO SPECIALISTICO/SISTEMISTICO PER SICUREZZA  
INFORMATICA**  
**CIG: B79C292658 - CUP J86G24000430006**

TRA

Il **Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale**, con sede in Roma (RM), Piazzale della Farnesina n. 1 - CAP 00135, C.F. 80213330584, in persona del Responsabile Unico del Progetto, Funzionario tecnico-informatico e delle telecomunicazioni, Federico Del Bene, C.F. DLBFRC80P15H501L, nato a Roma (RM) il 15 settembre 1980, (di seguito denominato "Committente")

E

La **.....**, con sede legale in **..... - Cod. Fiscale .....** - in persona del legale rappresentante *pro tempore* (di seguito denominato "Fornitore")

PREMESSE

- con determina n. 5600/147 del Direttore Generale della DGAI del 30 giugno 2025 veniva avviata la procedura di affidamento della fornitura di soluzioni software di Security Information and Event Management (SIEM) e Security Orchestration, Automation, and Response (SOAR) destinati alla costituzione del CSIRT settoriale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
- con lettera di invito procedura n. **.....** sulla piattaforma AcquistinretePA veniva attivata la procedura di affidamento nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni - id 2681;
- con D.D. n. **.....** il Committente ha disposto di affidare alla società

..... la fornitura in parola, in quanto la stessa è risultata rispondere positivamente ai requisiti indicati nella documentazione di gara;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E  
DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Articolo 1. Premesse**

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti allegati e richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

**Articolo 2. Oggetto del contratto**

Il presente contratto individua e disciplina i rapporti tra il Committente e il Fornitore in merito alla fornitura di n. 1.500 licenze splunk enterprise, n. 1.500 licenze splunk enterprise security, n. 15 licenze splunk soar per user e del relativo supporto specialistico/sistemistico per sicurezza informatica, come descritti nel capitolato d'oneri agli atti di gara e nel capitolato tecnico allegato. Il Fornitore è tenuto a garantire il corretto adempimento delle prestazioni dedotte nel presente contratto.

**Articolo 3. Decorrenza e durata**

Il presente contratto acquista efficacia, per il Fornitore, al momento della stipula, per l'Amministrazione contraente, al momento della registrazione da parte degli organi di controllo. Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite dal Fornitore secondo le specifiche contenute nel presente contratto e nell'allegato capitolato, a decorrere dall'avvenuta stipula, con scadenza non oltre il 15 novembre 2025.

**Articolo 4. Corrispettivo e modalità del pagamento**

Per lo svolgimento delle attività descritte nell'art. 2 e per tutta la durata e le modalità previste nell'art. 3, il Committente si obbliga corrispondere all'Impresa l'importo complessivo di **Euro** ..... euro (...../00) oltre IVA al 22%.

La fattura per il corrispettivo relativo alla fornitura sarà emessa a seguito dell'avvenuta consegna, secondo quanto specificato nel capitolato tecnico, mentre il pagamento delle fatture sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa, mediante bonifico bancario sul

conto corrente dedicato del quale il Fornitore si obbliga a garantire la tracciabilità ai sensi della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., come previsto dal successivo Art. 7.

Il Contraente accetta specificamente che il pagamento del corrispettivo da parte del Committente è subordinato all'erogazione da parte di ACN delle risorse PNRR sulla CS 6320, sulla quale graveranno le spese connesse alla presente procedura.

I pagamenti saranno effettuati previo accertamento della regolarità contabile della fattura ed attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni rese alle condizioni di esecuzione e agli accordi convenuti.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato a seguito della verifica della regolarità della situazione previdenziale ed assicurativa del Fornitore mediante l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).

Il corrispettivo per i servizi di supporto sarà fatturato ed erogato in un'unica soluzione, al termine della prestazione, in ogni caso non oltre il 30 novembre 2025.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato a seguito della verifica della regolarità della situazione previdenziale ed assicurativa del Fornitore mediante l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).

Al fine di contrastare l'evasione in materia di Iva, si applica il meccanismo "Split Payment", ovvero la scissione dei pagamenti tra imponibile ed IVA, così come previsto dall'art. 1 comma 629 lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015). Pertanto il Committente verserà direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto addebitata dal Fornitore.

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico al Committente per legge.

Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale, il Fornitore dovrà provvedere alla fatturazione elettronica, ai sensi della normativa vigente, riportando le seguenti informazioni:

- Codice Univoco Ufficio: U9992S;

- Causale: PNRR – Next Generation EU (DL 77/2021) - **Contratto\_\_\_\_\_del \_\_\_\_\_, CIG \_\_\_\_\_-  
CUP J86G24000430006;**

- CIG .....

- CUP J86G24000430006;

- applicazione della ritenuta dello 0,5 % e relativo ammontare, ai sensi dell'art. 11, comma 6, D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

- Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura: Descrizione sintetica delle attività effettuate con indicazione del periodo di riferimento. La descrizione dovrà contenere tutti i seguenti riferimenti:

- Missione 1 - Componente 1- Investimento 1.5

### **Articolo 5. Obblighi e adempimenti delle parti**

Il Committente e il Fornitore dovranno osservare le regole di correttezza e buona fede, nonché gli obblighi di diligenza, così come disposto dagli artt. 1175 e 1176 del Codice Civile, oltre a rispettare le clausole definite nel contratto e nella documentazione di gara.

Sono a carico del Fornitore, intendendosi compresi nel corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri ed i rischi relativi e connessi alle attività e agli adempimenti necessari alla corretta esecuzione del presente contratto.

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. In particolare, si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili alla data di stipulazione del presente contratto e ad uniformarsi a tutte le leggi e le disposizioni riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza pubblica, la tutela dell'ambiente, nonché a tutte le specifiche normative vigenti relative all'oggetto del presente contratto.

### **Articolo 6. Tracciabilità dei flussi finanziari**

Il Fornitore, a pena di nullità del presente contratto, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

A tal fine, dovrà fornire all'Amministrazione gli estremi del c.d. "conto dedicato", accompagnato dalla dichiarazione per cui detto conto è dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.

Il Fornitore, inoltre comunicherà tempestivamente le generalità e i codici fiscali dei soggetti titolari di firma per la gestione del suddetto conto corrente.

Restano in ogni caso ferme le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

## **Articolo 7. Garanzia definitiva**

Il Fornitore si impegna a costituire una garanzia definitiva, ai sensi dell' Art. 117 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, sotto forma di fideiussione con le modalità previste dall' art. 106 del citato D.lgs. 36/23, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato in materia di garanzia, si applicano le previsioni di cui al D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

## **Articolo 8. Clausola risolutiva espressa**

Il ritardo nell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente contratto oltre i termini di cui al precedente Art. 3 comporta la risoluzione dello stesso ai sensi dell'art. 1456 C.C.

## **Articolo 9. Obblighi di riservatezza**

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Committente.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti.

Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 16 "Trattamento dei dati personali", il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 679/2016) e ulteriori provvedimenti in materia.

La presente clausola si intende a tutela delle informazioni confidenziali anche del Fornitore.

Sono confidenziali le informazioni identificate o identificabili come tali. L'obbligo di confidenzialità ha una durata di 3 (tre) anni dalla comunicazione delle informazioni confidenziali.

#### **Art. 10. Risoluzione del contratto**

Al presente contratto si applica l'art. 122 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Restano, comunque, ferme le clausole risolutive espressamente disciplinate dal presente contratto.

In particolare si conviene che il contratto si intende risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti generali di cui agli artt. 94, 95, 96, 97, 98 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

#### **Articolo 11. Efficacia e condizione sospensiva**

Il contratto è esecutivo dalla data della stipulazione per il Fornitore. Per l'Amministrazione il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo del controllo da parte dei competenti Organi.

#### **Articolo 12 - Trattamento dei dati personali**

Con riferimento ai dati personali trattati nell'ambito del presente Contratto ciascuna Parte agirà nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali ed in particolare del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), del Regolamento UE 2016/679 e ss.mm., del D.Lgs. 196/03 e del D. Lgs. 101/18 e successivi emendamenti.

In particolare, le Parti si danno atto e accettano di conformarsi alle disposizioni sul trattamento dei dati personali contenute nella Policy di Gestione Dati.

È facoltà del Committente nominare il Fornitore Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del GDPR anche in un momento successivo alla stipula del contratto.

#### **Articolo 13 - Foro competente**

Ogni controversia che dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione e scioglimento del presente contratto, sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Roma.

**Per Ufficio VIII - DGAI -  
Ministero degli Affari Esteri e  
della Cooperazione  
Internazionale**

**Per il Fornitore**

### **Clausole vessatorie**

Il fornitore approva espressamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile le seguenti clausole: Articolo 4 - Corrispettivo e modalità di pagamento; Articolo 7. Clausola risolutiva espressa; Articolo 10. Risoluzione del contratto; Articolo 11. Condizione sospensiva;

**Per il Fornitore**

### **Allegati:**

1. Capitolato tecnico
2. Patto d'integrità
3. Garanzia definitiva
4. Dichiarazione flussi finanziari ex art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136
5. Documento di stipula AcquistinretePA